

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 09/12/2025

FATTO

La parte ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere il rimborso degli oneri sull'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto della pensione.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 25.08.2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste:



1) equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.840,80.

2) restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute.

3) restituzione delle commissioni di anticipata estinzione.

4) Spese legali. Parte ricorrente chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso quantificate in euro 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

Sulle eccezioni di rito l'intermediario fa presente che il Giudice di Pace di Palermo, nell'ambito di un giudizio promosso al fine di ottenere l'accertamento dell'erroneità ed illegittimità della decisione del Collegio ABF di Palermo n. 11644/2023, ha ritenuto di sospendere il relativo giudizio rimettendo alla Corte di Giustizia UE la questione dell'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Chiede quindi in via preliminare che anche il presente procedimento sia sospeso, in attesa delle determinazioni della Corte di Giustizia.

Sulle eccezioni di merito

- Il contratto sottoscritto dal cliente e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo solo i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del cliente le "commissioni di attivazione", le "provvigioni per l'intermediario del credito" e l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- per tali motivi, al momento dell'estinzione anticipata, è stato riconosciuto al cliente il rimborso di "costi di incasso rate" in quanto costi "recurring"; nulla invece è stato riconosciuto con riferimento alle "commissioni di attivazione" e ai "costi di intermediazione" in quanto oneri up front;
- in particolare, le "commissioni di attivazione" hanno la stessa natura giuridica delle spese di istruttoria e remunerano attività up front;
- le "provvigioni dell'intermediario del credito" remunerano, invece, un'attività svolta dall'intermediario del credito a cui il cliente "si è liberamente e discrezionalmente rivolto"; di conseguenza, l'intermediario convenuto non è il reale accipiens della commissione difettando quindi la legittimazione passiva rispetto alla richiesta avanzata dal ricorrente;
- inoltre, in merito ai "costi assicurativi", l'intermediario ha assunto il ruolo di contraente e beneficiario della polizza assicurativa, con esborso a proprio carico, e nulla è dovuto a tale titolo al ricorrente;
- la sentenza n.555/23 della corte di Giustizia conferma la non rimborsabilità dei costi up-front;
- l'art. 125 sexies TUB, come modificato dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, stabilisce che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, di tutti i costi compresi nel totale del credito;

- le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia sono ancora vigenti ed immediatamente applicabili agli intermediari e ancora oggi prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità pro quota dei soli costi recurring, escludendo il riconoscimento dei costi up front;
- nel caso in specie, l'intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia) e, pertanto, sussiste il c.d. "principio di legittimo affidamento" che rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica;
- in riferimento alla 'commissione di estinzione anticipata', l'Intermediario si è limitato ad applicare gli importi previsti dalla normativa applicabile (art. 125 sexies TUB).

DIRITTO

Dagli atti si evince che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel febbraio 2024, in corrispondenza della rata n. 44 di 120, sulla base del conteggio estintivo fornito dalla resistente.

Il contratto è stato stipulato in data 8.04.2021. Nel contratto è riportata la descrizione delle attività ed è prevista la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

Sulla eccezione preliminare questo Collegio ritiene di aderire alla nota interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) la quale con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/18 (c.d. "Lexitor") si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 10450 del 7.10.24 che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale

oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front sia le commissioni di attivazione che le provvigioni all'intermediario del credito.

Si sviluppano quindi i conteggi come di seguito:

durata del finanziamento	▶	84
rate scadute	▶	44
rate residue		40

TAN	▶	4,695%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	47.62%
- in proporzione alla quota interessi	24.27%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼						
	commissioni attivazione (up front)	€ 892.08	€ 424.80	€ 216.49			€ 216.49
	provv.interm.credito (up front)	€ 2,973.60	€ 1,416.00	€ 721.62			€ 721.62
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 938.11
						interessi legali	1

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 1.840,80], in quanto questi domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

L'intermediario non ha formulato un'offerta transattiva.

Parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Dal conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 109,03.

In ordine alle contestazioni riguardanti l'addebito della penale di estinzione anticipata, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

Si richiama altresì la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

- l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.

Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato risulta che l'importo rimborsato in anticipo fosse pari a €10.903,44 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/21) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della Tabella sopra riportata: la ricorrente avrebbe quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

Considerato che, tenendo conto dei rimborsi risultanti dalla tabella, l'importo effettivamente rimborsato in anticipo è inferiore a € 10.000,00, la commissione di anticipata estinzione non è dovuta e va integralmente restituita. Totale complessivo: € 1.047,14 (938,11+109,03)

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Non si riconoscono le spese legali stante la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.047,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE